



PROVINCIA DI COSENZA

ASSESSORATO URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO
SETTORE UFFICIO DEL PIANO

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

PROGETTO DI PIANO - INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE
DEL PTCP E LA REDAZIONE DEI P.S.C. E DEI P.S.A.



PIANO
TERRITORIALE DI
COORDINAMENTO
PROVINCIALE

PT
CP

Presidente On. Mario Oliverio
Assessore Ing. Pietro Mari
Dirigente Ufficio del Piano Ing. Giovanni Greco

Gruppo di Progettazione

Coordinatore Arch. Andrea Gambardella
Prof. Ing. Demetrio Festa
Ing. Francesco Mauro
Arch. Gianfranco Malara
Prof. Ing. Giancarlo Principato
Prof. Ing. Paolo Veltri
Prof. Ing. Pasquale Versace

Responsabile Piano della Comunicazione
Prof. Pietro Fantozzi

Responsabile Sistema Informatico Territoriale
Dott. Geol. Tonino Caracciolo

Tavola N.

R5

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Indirizzi per
l'attuazione del PTCP
e per la redazione
dei PSC e dei PSA

TITOLO I °

FINALITA', CONTENUTI, EFFICACIA, ARTICOLAZIONE, SALVAGUARDIA.

Art. 1 – Finalità ed obiettivi

1. Sulla base dei principi di sussidiarietà, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP):

- a) indirizza i processi di trasformazione territoriale in atto e promuove politiche di conservazione attiva delle risorse naturali e dell'identità storico-culturale, nei limiti della legislazione comunitaria nazionale e regionale in materia;
- b) rilancia l'azione della Pubblica Amministrazione all'interno del processo di pianificazione territoriale, favorendo forme di effettiva concertazione partecipata e condivisione.

2. Più in particolare il PTCP si pone gli obiettivi di:

- a) definire un modello di sviluppo territoriale centrato sul consumo limitato e razionale delle risorse primarie non rinnovabili, ed in particolare del suolo, dell'acqua e dell'aria;
- b) garantire livelli di sicurezza e protezione dell'ambiente in tutti i processi di pianificazione e trasformazione territoriale;
- c) perseguire la piena ed integrata valorizzazione delle risorse territoriali, in particolare delle risorse storiche e paesaggistiche che costituiscono il patrimonio identitario della Provincia;
- d) promuovere modelli di pianificazione e strategie di trasformazione territoriale incentrati sulla qualità e sulla riqualificazione dell'esistente, privilegiando prioritariamente le strategie di riuso e riqualificazione;
- e) definire un sistema di mobilità integrata che, nel rispetto dei principi di sostenibilità di cui al precedente punto (d), garantisca livelli di servizi, qualitativi e quantitativi, adeguati alla domanda potenziale;
- f) individua, secondo criteri di efficienza e sostenibilità, lo schema dei principali servizi a rete d'interesse sovracomunale.
- g) *Promuovere lo sviluppo delle Aree Industriali sostenendo le filiere produttive di eccellenza, il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi necessari all'interno degli Agglomerati Industriali**;
- h) *Promuovere la costituzione di aree industriali ecologicamente attrezzate come previsto dalla L.R. 38/2001 art. 21**.

Il Piano Territoriale di Coordinamento assume e fa proprie le previsioni, prescrizioni, vincoli e direttive individuate dai Piani Stralcio dio Bacino vigenti sul territorio della Provincia di Cosenza e del PAI predisposto dall'Autorità di Bacino della Basilicata.*

Verso tali obiettivi dovranno convergere gli strumenti di pianificazione subordinati al PTCP.

* integrazione introdotta a seguito delle osservazioni approvate.

Art. 2 - Contenuti ed efficacia

1. Il PTCP è elaborato in conformità ai compiti di programmazione territoriale delineati dall'Art. 15, comma 2, della Legge 142/90, nonché dall'Art. 20 del D. Lgs 267/2000 e, in applicazione del D.Lgs. 112/98, dal conseguente Art. 18 della L.R. 19/02.
2. Il PTCP concorre al processo di pianificazione territoriale regionale, in coerenza con le vigenti Linee Guida ed il Quadro Territoriale Regionale in fase di redazione.
3. Il piano contiene indirizzi, prescrizioni e strategie e si attua attraverso provvedimenti, piani di settore ed azioni dirette;
4. Il PTCP ha un efficacia di 10 anni dal momento della sua entrata in vigore; può essere assoggettato a varianti generali o parziali, in ambedue i casi le procedure seguono il medesimo iter previsto dalla Legge Regionale per l'approvazione dei PTCP.

Art. 3 - Applicazione delle misure di salvaguardia

1. Il PTCP recepisce, con riferimento all'attuazione dei P.R.G., dei PSC e dei PSA vigenti, e del loro adeguamento, le misure di salvaguardia previste della Legge Urbanistica Regionale e delle Linee Guide.
2. Le misure di salvaguardia di cui al comma 1, entrano in vigore a far data dall'adozione del PTCP fino alla sua definitiva approvazione, nonché, per l'attuazione dei PRG, dei PSC e dei PSA fino al loro adeguamento al PTCP approvato.

Art. 4- Elaborati del PTCP

Sono documenti del Piano: la Relazione Generale, le Norme tecniche di Attuazione, le elaborazioni cartografiche di riferimento, nonché gli studi tematici e gli approfondimenti analitico-progettuali dei quali si è tenuto conto per l'elaborazione del Piano.

Art.5 – riferimenti legislativi e normativi.

Il PTCP si conforma alle seguenti normative, comunitarie, nazionali e regionali:

- a) Convenzione europea del paesaggio;
- b) Accordo per l'attuazione della convenzione europea del paesaggio in Calabria (Carta Calabrese del Paesaggio) sottoscritta il 22/6/2006;
- c) D. Lgs. 42/04 e sue successive modifiche e integrazioni;
- d) Legge Urbanistica regionale n°19/2002 e sue successive modifiche e integrazioni;
- e) linee Guida Regionali approvate con Delibera Consiglio Regionale n.106 del 22/6/2006, e successive modifiche ed integrazioni;
- f) Altre normative di settore.

Art.6- Quadro Regionale di Riferimento (Linee Guida)

1. La Provincia concorre al processo di formazione della pianificazione territoriale regionale.
2. Il PTCP recepisce e specifica a scala provinciale gli obiettivi e le strategie territoriali di cui al Quadro Territoriale Regionale (QTR) e in assenza di esso alle vigenti Linee Guida Regionali.
3. Il PTCP recepirà il Piano Paesaggistico Regionale.
4. La Provincia, attraverso il PTCP pianifica:
 - a) sistemi ambientali locali con particolare riferimento al grado di vulnerabilità, di rischio e di riproducibilità di tutte le risorse primarie del territorio provinciale ;
 - b) linee di evoluzione dei sistemi territoriali: urbani, rurali e montani;
 - c) prescrizioni, criteri ed ambiti localizzativi in funzione delle dotazioni dei sistemi infrastrutturali e dei servizi di interesse sovracomunale, nonché della funzionalità degli stessi in riferimento ai sistemi territoriali ed alle possibilità di una loro trasformazione;
 - d) prescrizioni localizzative indicate da piani provinciali di settore.

Art.7 – Pianificazione subordinata.

1. IL PTCP costituisce lo strumento di riferimento sovraordinato dei Piani Strutturali Comunali (PSC) e/o dei Piani Strutturali Associati (PSA) con l'obiettivo generale di promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio ed in particolare indirizza condizioni e limiti di sostenibilità delle previsioni urbanistiche a scala comunale.
2. Il PTCP, per gli aspetti che attengono ad infrastrutture e servizi che non possono essere pianificati solo a scala locale, stabilisce localizzazione e dimensionamenti di massima a cui gli enti locali dovranno uniformarsi nella definizione degli strumenti locali di pianificazione (PSC) e (PSA);
3. Per la localizzazione di servizi di carattere sovracomunale e/o provinciale, il PTCP costituisce quadro di riferimento per la perequazione territoriale, allo scopo di definire, su base di scelte concertate e condivise, una rete di opportunità locali basata sulla differente distribuzione di risorse, vincoli ed opportunità, con riferimento alle condizioni di sostenibilità ambientali e territoriali.
4. Ai fini del corretto inquadramento territoriale e urbanistico: preliminarmente all'inizio della redazione del PSC o PSA, i Comuni effettuano i seguenti adempimenti:
 - a) recupero delle informazioni contenute nel SIT provinciale, con specifico riferimento al quadro conoscitivo del sistema ambientale, relazionale e insediativo;
 - b) inquadramento del territorio comunale rispetto all'ambito di copianificazione di appartenenza individuato dal PTCP, con particolare riferimento alla determinazione quantitativa degli elementi di sviluppo esogeno;
 - c) recepimento degli indirizzi individuati nel PTCP per il sistema ambientale e verifica di

compatibilità rispetto ad esse delle destinazioni d'uso del suolo.

Art.8 - Pianificazione al contorno e coordinamenti

Il PTCP persegue l'obiettivo di garantire adeguati ed ottimali livelli di coordinamento nei processi di pianificazione in atto nelle Province contermini, anche se di diverse regioni, puntando alla valorizzazione della concertazione istituzionale e territoriale per favorire e valorizzare le occasioni di programmazione e progettazione posti in essere su base di integrazione territoriale.

TITOLO II°
NORME DI INDIRIZZO
PER IL SISTEMA AMBIENTALE, PAESAGGISTICO E DEI BENI CULTURALI.

Art. 9 – Valenza delle norme in materia di tutela ambientale e paesaggistica

1. Il PTCP recepisce e fa proprie ad ogni effetto di legge, Norme, Indirizzi e Piani in materia di tutela ambientale e paesaggistica dettate da Enti e Istituzioni sovraordinati (Regionali, Nazionali e Comunitari); le modifiche e le integrazioni alle predette norme sono recepite automaticamente nel vigente PTCP a far data dalla loro entrata in vigore.
2. Il PTCP recepisce e fa proprie ad ogni effetto di legge, le norme e gli indirizzi per la mitigazione dei rischi territoriali dettate dal “Piano di Previsione e Prevenzione dei Rischi” di cui alla Delibera della Giunta Provinciale n.208 del 28/04/2004; gli eventuali aggiornamenti ed integrazioni del predetto Piano sono recepite automaticamente nel vigente PTCP a far data dalla sua approvazione da parte della Provincia.
3. Il PTCP recepisce e fa proprie ad ogni effetto di legge, le norme e gli indirizzi per la mitigazione del rischio idrogeologico dettate dal “Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Calabria” di cui alla Delibera della Consiglio Regionale n.115 del 28/12/2001 e del P.A.I predisposto dall’Autorità di Bacino della Basilicata; gli eventuali aggiornamenti ed integrazioni del predetto Piano sono recepite automaticamente nel vigente PTCP a far data dalla loro approvazione da parte della Regione;
4. Il PTCP approfondisce, coerentemente con le strategie di piano, il regime di tutela sovraordinato, dettando indirizzi per l’attuazione degli interventi di trasformazione territoriale di interesse provinciale, per la formazione degli strumenti urbanistici comunali e per la formazione dei piani di settore di competenza provinciale.

Art. 10 – Ambiti omogenei

1. Il PTCP, nelle tavole del Sistema Ambientale individua il sottosistema di ambiti omogenei articolato come segue:
 - a. **sottosistema ambientale e paesaggistico:**
 1. territori compresi nel perimetro di Parchi nazionali e regionali e di zone a protezione speciale (ZPS);
 2. territori compresi in siti d'interesse comunitario (SIC);
 3. Boschi e aree boscate ;
 4. Sponde fluviali e di bacini lacustri naturali ed artificiali;
 5. Fasce costiere marine;
 6. Territorio rurale.

b. sottosistema dei rischi e della vulnerabilità

1. territori a rischio di frana;
2. territori a rischio di inondazione;
3. territori a rischio di mareggiata ed erosione costiera;
4. territori a rischio sismico;
5. territori a rischio di incendio.

c. sottosistema dei beni archeologici, storici e culturali

1. Siti Archeologici;
2. Centri Storici;
3. Aree con presenza diffusa di immobili di valore storico e artistico.

2. Nella redazione dei PSC e/o dei PSA, gli ambiti omogenei elencati nel precedente comma 1, dovranno essere individuati e perimetrati sulle cartografie, anche ad integrazione e/o modificazione motivata dei dati contenuti nel PTCP, con la precisione e la definizione compatibile con la scala di rappresentazione grafica prevista dalle vigenti norme per i piani medesimi.
3. Per gli ambiti omogenei elencati nel precedente comma 1, le norme e gli indirizzi di cui al successivo art.11, hanno valore prescrittivo per la redazione dei PSC e/o dei PSA, dei Piani di Settore e, in generale, per tutti gli interventi di trasformazione territoriale di interesse provinciale o locale.
4. *Per la localizzazione di infrastrutture a rete, di impianti per la gestione dei rifiuti, per la produzione di energia, nella redazione dei PSC e PSA e nella progettazione delle opere di urbanizzazione dovranno essere osservati le previsioni, le prescrizioni, i vincoli e delle direttive individuati dai Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (frane e alluvioni) vigenti sul territorio della Provincia di Cosenza e del PAI dell'Autorità di Bacino della Basilicata*.*

Art. 11 – Norme e indirizzi per ambiti omogenei.

1. Per la pianificazione dei sottoambiti omogenei (a.1), (a.2), (a.3), (a.4) e (a.5) definiti nel precedente art.10 il PTCP recepisce le norme e gli indirizzi del QTR, che, per come prescrive l'art. 17 comma 2 della LUR 19/2002, ha valore di piano urbanistico-territoriale e valenza paesaggistica, e deve essere in linea con le finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali espressi dal D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e in particolare alla Parte Terza relativa ai Beni Paesaggistici e succ.mod. ed int..

* integrazione introdotta a seguito delle osservazioni approvate.

In attesa dell'approvazione del Q.T.R, il PTCP recepisce le misure definite nel par.7 delle Linee Guida.

2. Per la pianificazione dei territori rurali, agricoli e forestali, definiti nel il PTCP recepisce e fa propri i principi informativi, le finalità e gli indirizzi precisati al par.3 del Cap.III delle Linee Guida.
3. I tratturi e le aree fratturali sono individuati come elementi costitutivi del paesaggio agrario storico e sono disciplinati dalle norme vigenti in materia ed, in particolare, da quelle di cui ai DD.MM. per i Beni Culturali ed Ambientali del 22/12/83, 15/6/76 e 20/3/80. I PSC ed i PSA anche con il supporto tecnico della Provincia, individuano, i percorsi, le aree fratturali ed il reticolo della viabilità storica minore, quali mulattiere e sentieri, particolarmente nei tratti che conservano pavimentazioni originali significative, procedendo alla loro tutela.
4. I terreni soggetti a usi civici sono soggetti alla tutela paesaggistica prevista dagli articoli 131 e seguenti del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ.mod ed int..

Art. 12 Norme e indirizzi per ambiti soggetti a rischio

1. Il ***Piano di Previsione e Prevenzione dei Rischi*** di cui alla Delibera della Giunta Provinciale n.208 del 28/04/2004, è da considerarsi parte integrante e sostanziale del PTCP; pertanto sia le indicazioni di carattere tecnico sia gli indirizzi di carattere operativo, dovranno essere poste alla base delle scelte di destinazione d'uso del territorio nella redazione dei PSC e dei PSA.
2. Il PTCP, in ossequio a quanto stabilito nei Piani di Assetto Idrogeologico vigenti nella Regione Calabria e dell'Autorità di Bacino della Basilicata, conferma e fa propri gli indirizzi operativi che seguono, da utilizzarsi in particolare nella redazione dei PSC e dei PSA, nonché nella progettazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie che interessano il territorio provinciale:

2.a Aree a rischio frana ed aree a rischio inondazione,

Fatta salva la procedura di legge per la declassificazione del rischio e fino al suo eventuale esito positivo, il PTCP, per quanto riguarda la definizione delle aree di espansione nei PSC e nei PSA, recepisce direttive e prescrizioni riportate nel punto 4.3 delle Linee Guide della pianificazione regionale.

2.b Aree a rischio erosione o mareggiate

Per le aree a rischio erosione o mareggiate il PTCP recepisce i vincoli dettati dal P.A.I. Il PTCP esclude l'inserimento di dette aree nei Piani Comunali Spiaggia (PCS).

2.c Territori a rischio sismico.

Il PTCP recepisce e fa proprie le normative nazionali e regionali vigenti.

2.d Aree a rischio incendio

Per le aree a rischio incendio il PTCP recepisce i vincoli dettati dalla normativa vigente e dalle ordinanze di protezione civile 3606 del 28.08.2007 e smi, il PTCP stabilisce che, con riferimento alle norme di cui all'art.10 della Legge 22/11/2000 n.353, i PSC ed i PSA dovranno contenere, come condizione indispensabile per la loro approvazione, il catasto dei territori percorsi dal fuoco, opportunamente aggiornati, con l'indicazione delle destinazioni d'uso preesistenti.

Art. 13 - Norme e indirizzi per ambiti a valenza archeologica – storica – culturale

1. La tutela attiva dei Centri Storici nel loro insieme e del patrimonio immobiliare di valore storico-artistico, rappresenta un elemento essenziale delle politiche di conservazione attiva dell'identità territoriale e urbana. Essa viene affidata in via prioritaria alla pianificazione comunale.
2. Per il patrimonio immobiliare diffuso di particolare e documentato valore storico-artistico non compreso entro il Perimetro dei Centri Storici, i Comuni, in sede di formazione del PSC o del PSA, devono provvedere ad uno specifico censimento con relativa classificazione, al fine della loro tutela, salvaguardia ed eventuale recupero funzionale.
3. Il PTCP individua il sistema territoriale dei beni storici, culturali e archeologici nei seguenti tre ambiti:
 - Siti Archeologici
 - Centri Storici
 - Aree con presenza di immobili di valore storico e artistico
4. Il PTCP annette importanza strategica, sia ai fini della conservazione che ai fini della loro valorizzazione culturale e turistica, al patrimonio storico, culturale e archeologico della provincia, che, al pari del patrimonio naturalistico e paesaggistico e in completa sinergia con esso, costituisce la risorsa primaria fondamentale per la costruzione del modello di sviluppo concreto e permanente del nostro territorio.
5. La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e archeologico costituiscono pertanto, per il presente PTCP, obiettivo di interesse prevalente; a tal fine il PTCP per dette aree stabilisce i seguenti indirizzi:
 - Il PTCP stabilisce che le aree, esterne ai centri storici Il PTCP recepisce e fa propri i contenuti del Piano di Valorizzazione dei Beni storici e paesaggistici (PVBSA) che ne diventa, ad ogni effetto di legge, parte integrante e sostanziale.
 - Il PTCP stabilisce che i Comuni, nella redazione dei PSC o PSA, sulla base della banca dati e della cartografia del PVBSA di cui sopra, individuano e perimetrano gli ambiti individuati al comma 1 del presente articolo.
 - Il PTCP, per le aree sottoposte a vincolo archeologico, stabilisce il divieto di inserire a qualsiasi titolo dette aree nel perimetro delle aree da urbanizzare. Detto divieto

si intende esteso ad fascia di rispetto di dette aree la cui profondità sarà stabilita in sede di redazione del PSC o PSA, di concerto con la Provincia e con la competente Soprintendenza ai Beni Archeologici.

- Il PTCP, per le aree sulle quali vige vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 lettera m del D.Lsv 42/04 e s.m.i., stabilisce che, fino alla conclusione della procedura di analisi del sito prevista dalla normativa vigente, vale il divieto di inserire, a qualsiasi titolo, dette aree in quelle da urbanizzare.
- Il PTCP per le aree ricomprese nel perimetro dei centri storici, stabilisce il divieto di realizzare nuove costruzioni, sia residenziali che produttive e/o commerciali.
- Il PTCP stabilisce che i Comuni, all'interno del PSC o PSA, redigano e approvino apposito regolamento vincolante per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro statico e conservativo, nonché per gli interventi di adeguamento funzionale del centro storico; in presenza di immobili di valore storico e artistico, gli stessi siano assoggettati ad apposito regolamento di uso, redatto e approvato dal Comune contestualmente al PSC o PSA, al fine di salvaguardarne l'integrità e favorirne la valorizzazione.

TITOLO III

NORME D' INDIRIZZO PER IL SISTEMA RELAZIONALE

Art. 14 - Definizione del sistema relazionale

1. In conformità con quanto precisato nell'art. 5 c.1 lett.c della L.U.R., nel PTCP il sistema relazionale è costituito dalle reti della viabilità stradale e ferroviaria, dai porti, aeroporti ed interporti, dai centri di scambio intermodale dalle reti di distribuzione energetica, dalle comunicazioni dalla rete di smaltimento dei rifiuti e dal sistema integrato di gestione delle risorse idriche
2. Il PTCP prevede la realizzazione di un organico programma infrastrutturale capace di mettere in relazione i territori con le grandi direttrici di comunicazione nazionale e di rompere l'isolamento di tante realtà interne e territoriali nelle quali sono dislocate importanti comunità; nei PSC e nei PSA dovranno essere riportati, alla scala di redazione dei suddetti piani, i tracciati, le fasce di rispetto e tutte le parti di territorio interessate dal programma infrastrutturale provinciale, con specifico vincolo che inibisce l'uso del territorio interessato a qualsiasi uso diverso da quello previsto nel PTCP.
3. Fatti salvi gli indirizzi e le scelte strategiche individuate nel PTCP, la Provincia si riserva la facoltà di approfondire i tematismi specifici del sistema relazionale, attraverso la redazione di appositi Piani di Settore (Piano Provinciale della Mobilità, Piano Provinciale dei Rifiuti, Piano Energetico Provinciale ecc.) da formarsi con le medesime procedure previste per il PTCP, con l'obiettivo di perseguire più elevati livelli di efficienza del sistema territoriale, qualificando quest'ultima a livello di relazioni interne ed esterne, rispetto ai livelli di accessibilità alla rete dei servizi, in un'ottica sistemica e di relazione funzionale con le principali componenti territoriali oggetto del presente PTCP.

CAPO III.1 – IL SISTEMA DELLA MOBILITA' **INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEI PSC E DEI PSA**

Art. 15 Classificazione della rete viaria

1. Il presente Piano procede alla classificazione della rete viaria esistente assegnandone la gestione allo Stato, alla Regione, alla Provincia ed al Comune, secondo le procedure e le modalità di cui al DPR 610/96, D.Lgs.N°122/98 (art.101,c.1 d) e DPCM 21/02/2000.

In particolare, dal punto di vista amministrativo, sono definite:

- I.Statali, le strade di interesse nazionale che costituiscono l'ossatura portante della rete viaria collegando capoluoghi di regione o di province situati in regioni diverse; all'interno di tale categoria sono comprese le autostrade ed i relativi raccordi;
- II.Regionali, le strade di preminente interesse interprovinciale allacciando capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione o con la rete statale;

III. Provinciali, le strade di preminente interesse intercomunale che allacciano i capoluoghi comunali al capoluogo provinciale ovvero capoluoghi comunali fra loro e con la rete regionale e statale;

IV. Comunali, le strade di interesse locale che collegano il capoluogo del Comune con le frazioni o le frazioni fra di loro o con particolari punti di accesso alle altre modalità di trasporto (stazioni FS, porti, aeroporti, centri di scambio intermodale, etc.).

Tali classificazioni sono da considerarsi automaticamente aggiornate in funzione di nuove disposizioni legislative in proposito.

2. In conformità con quanto precisato all'art.2 del vigente Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionale, le strade sono classificate nei seguenti tipi:

- a) Autostrade;
- b) Strade extraurbane principali;
- c) Strade extraurbane secondarie;
- d) Strade urbane di scorrimento;
- e) Strade urbane di quartiere;
- f) Strade locali
- g) Itinerari ciclopedonali.

Le strade di nuova costruzione devono essere progettate e previste nei PSC e nei PSA, nonché nei relativi piani attuativi, con caratteristiche minime non inferiori a quelle precisate al c.3 dell'art. 2 del Codice della Strada.

Gli interventi di ampliamento o di adeguamento plano-altimetrico delle strade esistenti devono essere progettate e previste nei PSC e nei PSA, nonché nei relativi piani attuativi, con caratteristiche il più possibile simili a quelle previste al c.3 dell'art. 2 del Codice della Strada.

3. Nel PTCP sono riportati i tracciati di massima delle strade, esistenti o di progetto, classificate di tipo "I", "II" e le strade di tipo "III", mentre è demandato ai PSC ed ai PSA la definizione dei tracciati delle strade di tipo "IV". Il PTCP demanda la localizzazione dei tracciati di nuove strade d'interesse sovracomunale ad appositi protocolli d'intesa da stipulare, tra i Comuni interessati la Provincia e l'Ente Attuatore dell'intervento.

4. Per quanto riguarda le fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati il PTCP recepisce le norme contenute nell'art.16 del Codice della Strada e nell'art.26 del relativo Regolamento d'attuazione.

5. I Comuni in fase di predisposizione dei PSC e dei PSA recepiscono la classificazione della rete viaria esistente contenuta nel PTCP ed individuano le relative fasce di rispetto dimensionate e nel rispetto dei criteri e contenuti dettati allo stesso articolo.

Art. 16 - Infrastrutture stradali di nuova costruzione

1. I tracciati di nuova costruzione sono di norma esterni agli abitati, salvo i raccordi con la rete viaria di livello comunale.

2. Nei limiti derivanti dalle caratteristiche del territorio servito, il nuovo tracciato deve perseguire i seguenti obiettivi generali:
 - a avere caratteristiche tali da richiamare il traffico di transito;
 - b non ostacolare l'adeguato sviluppo dell'abitato, almeno in corrispondenza delle principali direttrici di espansione individuate a livello di pianificazione locale;
 - c essere opportunamente salvaguardato rispetto alla viabilità locale e dall'edilizia circostante, in modo da garantire il mantenimento nel tempo delle caratteristiche progettuali di capacità, sicurezza e scorrimento del traffico;
 - d disporre di interconnessioni con la rete viaria locale il più possibile limitate in numero e comunque mai coincidenti con viabilità di accesso ad unità edilizie di uso privato;
 - e prevedere le opere idonee a riconnettere la rete viaria locale in corrispondenza delle eventuali interruzioni, anche ricorrendo alla predisposizione di strade in sede autonoma, onde garantire la continuità dei collegamenti e degli accessi locali.

Art. 17 - Interventi di adeguamento ed ampliamento Infrastrutture stradali esistenti

1. Gli interventi di adeguamento dei tracciati esistenti devono essere progettati e realizzati per perseguire i medesimi obiettivi richiamati nel precedente art.16
2. Allo scopo di limitare il consumo di territorio, ove tecnicamente possibile, si interverrà preferibilmente sul nastro stradale esistente con opere di riqualificazione, ristrutturazione ed adeguamento, in conformità alla normativa tecnica vigente e limitando le varianti su nuova sede a quei tratti dove non sono reperibili soluzioni in sede; Inoltre occorrerà estendere l'intervento al recupero dei tratti viari dismessi, finalizzando quest'ultimo a una miglior fruizione dell'ambiente circostante.

Art. 18 - Infrastrutture stradali d'interesse locale

1. Nella redazione dei PSC o dei PSA devono essere definite le caratteristiche e la gerarchia funzionale dei vari tronchi appartenenti alla viabilità locale, per le strade principali appartenenti alle categorie (C) extraurbana secondaria, (D) urbana di scorrimento ed (E) urbana di quartiere. A tal fine sono utilizzati i seguenti parametri:

- volume del traffico;
- caratteristiche dei veicoli prevalenti;
- zone servite (commercio, industria, servizi sociali, ecc.).

La pianificazione urbanistica comunale localizza e dimensiona le connessioni con gli assi viari primari e con i poli urbani di maggior richiamo e le sedi da destinare alla mobilità pedonale e ciclabile.

2. La pianificazione comunale deve garantire l'accessibilità e la sosta in corrispondenza dei servizi a valenza territoriale presenti all'interno dell'abitato, quali le strutture sanitarie, i poli commerciali

e industriali nonché le attrezzature turistiche, sportive e per il tempo libero (stadi, centri sportivi, parchi, discoteche, ecc.).

Lungo le strade urbane ed extraurbane, in corrispondenza di tutte le zone ove siano prevedibili concentrazioni di veicoli in sosta (sedi di servizi pubblici, scuole, ospedali, cimiteri, stadi, stazioni in genere, porti e aeroporti, centri di scambio intermodale, insediamenti industriali, centri commerciali e mercati, zone di particolare interesse turistico, ecc.), vanno previste adeguate aree, o strutture sopra o sotto il piano di campagna, idonee alla sosta di veicoli, autobus e mezzi pesanti, in misura commisurata al prevedibile afflusso.

Va privilegiato il trasporto pubblico su gomma predisponendo, ove possibile, corsie riservate ed attrezzando le piazzole di fermata e le aree di attesa con opportuni elementi di canalizzazione del traffico ed arredo urbano; sono inoltre da prevedere zone di parcheggio nei centri di interscambio, al fine di agevolare la fruizione del mezzo pubblico.

Art. 19 - Infrastrutture ferroviarie

1. Nelle zone d'interscambio tra mezzi di trasporto pubblico e privato vanno organizzati spazi di parcheggio dimensionati in base ai prevedibili sviluppi della domanda, all'entità del pendolarismo di lavoratori e studenti, alla presenza di mercati, stadi, ospedali, ecc..
2. Le fasce di rispetto, da considerare nel caso di nuova edificazione, ricostruzione o ampliamento di edificio esistente lungo i tracciati ferroviari, in ambito urbano ed extraurbano, hanno una larghezza minima di 30 ml. a partire dalla rotaia più esterna, ai sensi dell'Art. 49 del DPR 11/07/80 n° 753.
3. In caso di interventi sull'esistente o di nuovo tracciato ferroviario in rilevato, sono sistematicamente da realizzare, in corrispondenza di strade, piste ciclabili e passaggi pedonali, esistenti o previsti nel PTCP, nei PSC e nei PSA, sottopassi, ponticelli o cunicoli di attraversamento del corpo ferroviario per abbattere le barriere di separazione invalicabili e ricomporre la continuità funzionale dei tracciati.

In caso di interventi sull'esistente o di nuovo tracciato ferroviario negli incroci a raso con strade di tipo A, B, C e D, deve essere prevista la modifica della sede stradale con sovrappassi o sottopassi, sia carrabili che pedonali, di dimensioni plano-altimetriche adeguate alle caratteristiche della strada, in modo da evitare barriere e "passaggi a livello".

4. La Provincia promuove, anche tramite concertazione con i Comuni interessati, azioni di recupero e riuso delle linee dismesse, di riqualificazione urbanistica delle aree di stazione e di razionalizzazione degli scali merci.

Art. 20 - Reti ciclabili e pedonali

1. Nello spirito degli indirizzi programmatici del presente PTCP, assume particolare rilievo lo sviluppo delle reti pedonali e ciclopedonali. Nella redazione del PSC e dei PSA deve essere favorita la pedonalità a livello comunale in corrispondenza: del centro urbano, di servizi pubblici

(quali scuole ed ospedali), di parcheggi e stazioni. Analogamente le ciclopiste vanno potenziate come alternativa alle connessioni viarie per automezzi per accogliere i movimenti pendolari casa-lavoro, casa-centri commerciali, casa-spazi per il tempo libero.

Lo sviluppo e l'attuazione di tali indirizzi ricade in ambito di pianificazione locale.

2. Nei tratti delle strade urbane ed extraurbane di nuova costruzione o soggette a sostanziali lavori di ristrutturazione, lungo i quali é in atto o é prevedibile un consistente flusso di cicli, motocicli e pedoni, vanno previsti marciapiedi e piste ciclo-pedonali con caratteristiche conformi alla vigente normativa tecnica ed alle esigenze dell'utente, possibilmente in sede propria.
3. La Provincia, con opportuni incentivi, promuove il recupero e la formazione di una rete ciclabile.pedonale e di trekking estesa anche a livello sovracomunale.

CAPO III.2 IL SISTEMA DEI RIFIUTI

Art. 21 - Criteri generali per la localizzazione di impianti e servizi.

Il PTCP Il PTCP recepisce le indicazioni del Piano Regionale dei Rifiuti ed individua i criteri generali di localizzazione per gli impianti di gestione dei rifiuti prendendo in considerazione tre tipologie di fattori che evidenziano il grado di fattibilità degli interventi ed in particolare:

- **fattori escludenti** che precludono la localizzazione di impianti e hanno valenza di vincolo assoluto.
- **fattori di attenzione** progettuale che rendono necessari ulteriori approfondimenti per valutare la realizzabilità degli interventi in relazione agli specifici usi del suolo e alle caratteristiche morfologiche dell'area;

In ogni caso, l'inserimento degli impianti di gestione e trattamento dei rifiuti, ad esclusione delle discariche, in zone a destinazione produttiva (Industriale o artigianale) o finalizzate ad Impianti Tecnologici è ritenuto criterio preferenziale di localizzazione.

1) Fattori Escludenti

I fattori escludenti sono determinati sulla base della normativa vigente e delle esperienze in atto.

I siti idonei alla realizzazione di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti non devono ricadere in:

- aree collocate nelle fasce di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile (200 mt. o altra dimensione definita in sede di approvazione del piano provinciale base a valutazioni delle caratteristiche idrogeologiche del sito), ai sensi del *DPR 236/88*;
- aree destinate al contenimento delle piene individuate dai Piani di bacino di cui alla L. 183/89;
- parchi e riserve naturali, nazionali e regionali istituite in attuazione della L. 394/91;
- aree ricadenti nelle fasce di rispetto relative ai beni di interesse storico-artistico;

- aree con presenza di immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica, individuati ai sensi del DL n.42/2004;
- aree con presenza di immobili e/o con presenza di cose di interesse paleontologico, che rivestono notevole interesse artistico, storico, archeologico, ai sensi dell'art. 1 lett. a) della L. 1089/39;
- aree entro la fascia di rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti;
- aree individuate in relazione al DL 180/98, a pericolosità molto elevata (Pi_4); quelle a pericolosità elevata (Pi_3), le aree a rischio molto elevato (Ri_4) e quelle a rischio elevato (Ri_3);
- zone di interesse archeologico;
- aree di particolari bellezze panoramiche individuate ai sensi del punto 4) dell'art.1 della L.1497/39;
- aree individuate come inondabili ai sensi del DL 180/98;
- aree soggette a rischio idraulico e terreni geologicamente inidonei, instabili e soggetti a dissesti.

2) Fattori di attenzione progettuale

Costituiscono fattori di attenzione progettuale:

- zone di particolare interesse ambientale e paesaggistico di cui al DLG n.42/2004 e s.m.i. .l.m.;
- aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi delle vigenti normative;
- siti con *habitat* naturali e aree significative per la presenza di specie animali o vegetali proposti per l'inserimento nella rete europea Natura 2000, secondo le direttive Comunitarie 92/43 e 79/409;
- zone umide incluse nell'elenco di cui al D.P.R. n.448/76;
- zone di interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee;

Art.22 - Pianificazione del sistema di smaltimento dei rifiuti a livello sottordinato.

Nei PSC e nei PSA, nonché nei relativi piani d'attuazione, in conformità con gli indirizzi del PTCP:

- devono essere localizzati e rappresentati sulla cartografia di piano le isole ecologiche e gli ecocentri d'interesse locale;
- devono essere recepite e rappresentati sulla cartografia di piano le localizzazioni di discariche ed impianti a tecnologia complessa di livello sovracomunale definite nei piani di settore adottati dalla Provincia.

Art. 23 - Criteri generali per la localizzazione di centrali di produzione di energia

3. 1. Nelle more dell'adozione del piano di settore, circa i criteri di localizzazione degli impianti di produzione dell'energia, il PTCP detta i seguenti indirizzi, di cui si dovrà tener conto sia nella programmazione specifica, sia nella redazione dei PSC e dei PSA. Qualsiasi impianto finalizzato alla produzione di energia dovrà essere sottoposto all'approvazione preventiva della Provincia ai fini della verifica di conformità al PTCP
2. Per la corretta localizzazione di nuove centrali convenzionali si prescrive, in aggiunta alla acquisizione di positiva Valutazione d'Impatto Ambientale secondo le procedure previste dalla normativa vigente, l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Provincia.

2.a Centrali convenzionali: si esclude su tutto il territorio della provincia la realizzazione di centrali convenzionali alimentate a carbone o a combustibile fossile derivato dal petrolio.

Per la localizzazione di nuove centrali convenzionali alimentate a metano o alternative a biomasse sono escluse le seguenti aree:

- Aree incluse nei Parchi Nazionali o Regionali;
- Siti d'interesse comunitario;
- Zone a protezione Speciale sia di interesse nazionale che Regionale;
- Aree su cui vige il vincolo archeologico;
- aree interessate da attività agricole di pregio già individuate e catalogate.

2.b Impianti eolici: per la loro localizzazione sono escluse, le seguenti aree::

- Aree incluse nei Parchi Nazionali o Regionali;
- Siti d'interesse comunitario;
- Zone a protezione Speciale sia di interesse nazionale che Regionale;
- Aree su cui vige il vincolo archeologico;
- Aree vincolate sotto l'aspetto paesaggistico ai sensi del decreto Legislativo 42/2004. *Per queste ultime (aree soggette a vincolo paesaggistico di cui al decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i.) si demanda ai PSC e PSA in sede di analisi degli ambiti paesaggistici, per come previsto dalla L.R. Urbanistica n. 19/02 e relativi documenti di attuazione, l'individuazione dei siti dove le condizioni di degrado del paesaggio non recuperabile, consente l'eventuale localizzazione dei suddetti impianti*.*

2.c Centrali fotovoltaiche: per la localizzazione delle Centrali Fotovoltaiche sono escluse, le seguenti aree::

- Aree incluse nei Parchi Nazionali o Regionali e classificate zone 1 ovvero di massima tutela;
- Siti d'interesse comunitario;
- Zone a protezione Speciale sia di interesse nazionale che Regionale;

* integrazione introdotta a seguito delle osservazioni approvate.

- Aree su cui vige il vincolo archeologico;

2.d Centrali idroelettriche: la realizzazione di centrali o minicentrali idroelettriche che comportino la derivazione delle acque fluviali, è ammessa compatibilmente con quanto stabilito di **“Criteri per la definizione del deflusso minimo vitale dei corsi d’acqua interessati da derivazione, in attesa dell’approvazione del Piano di Tutela delle acque”** approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale con Delibera n.13 del 17/07/2007.

TITOLO IV

NORME D'INDIRIZZO PER IL SISTEMA INSEDIATIVO

Art. 24 Criteri per la pianificazione dello sviluppo insediativo comunale

1. In accordo con le disposizioni generali della legge regionale il PTCP recepisce e fa proprio il criterio secondo cui gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a tutti i livelli, devono concorrere alla riduzione e prevenzione dei rischi idrogeologici, particolarmente per quanto attiene al rischio frana, al rischio alluvione e al rischio erosione costiera, nonché dei rischi sismici, attraverso analisi di pericolosità, vulnerabilità, esposizione.
2. Nella redazione del PSC e/o i PSA i criteri per le localizzazioni delle aree di espansione e delle relative infrastrutture dovranno sottostare ai “fattori escludenti” ed ai “fattori limitanti” definiti nel par.4.3 delle Linee Guida regionali.
3. Con riferimento a quanto precisato nel par.4.2 delle Linee Guida regionali, attraverso il metodo della perequazione territoriale, la pianificazione territoriale provinciale e quella comunale operano in modo sistematico ed integrato per assicurare, ragionevolmente e con la necessaria gradualità, condizioni di sostenibilità ai processi di trasformazione insediativi; pertanto nella fase di concertazione istituzionale dei PSC e dei PSA dovranno essere individuati i meccanismi compensativi di natura sociale, finanziaria ed infrastrutturale da programmare a favore delle realtà locali che scelgono di minimizzare le forme di impatto dei processi di trasformazione dell'uso dei suoli sul sistema complessivo delle risorse territoriali, nella logica di un pieno ed equilibrato utilizzo delle reti insediative e infrastrutturali. In particolare, a questo fine, la pianificazione comunale deve:
 - a. garantire adeguati livelli di razionalità ed economicità ai processi di urbanizzazione;
 - b. limitare le tendenze dispersive dei processi insediativi;
 - c. razionalizzare le modalità di utilizzo delle reti infrastrutturali ed energetiche, evidenziandone le criticità;
 - d. contenere il consumo delle risorse, assicurando anche la tutela della qualità dell'aria, delle acque superficiali e sotterranee, dei sistemi biologici e della fertilità dei suoli;
4. In considerazione della rilevante quantità di patrimonio edilizio non utilizzato o sottoutilizzato e della diffusione di zone urbanizzate degradate o comunque con livelli di qualità urbana non soddisfacente, al fine di pianificare lo sviluppo insediativo del proprio territorio limitando al minimo indispensabile l'ulteriore incremento di consumo di suolo e favorendo il miglioramento della qualità urbana degli insediamenti esistenti, i Comuni adottano, nella redazione dei propri PSC o PSA, criteri oggettivi di calcolo della capacità insediativa, definiti sulla scorta di affidabile analisi del fabbisogno abitativo che tenga prioritamente conto della possibilità di recupero e riqualificazione del patrimonio esistente, con particolare riferimento ai Centri Storici.
5. per quanto riguarda la morfologia dei sistemi insediativi di nuova realizzazione o la

riqualificazione di quelli esistenti si dettano i seguenti indirizzi:

- a) privilegiare le forme insediative compatte rispetto a quelle frammentate e polverizzate, anche, al fine di contenere i costi di infrastrutturazione primaria e secondaria e migliorare l'accessibilità, anche pedonale ai servizi ;
- b) privilegiare la riqualificazione funzionale e la ristrutturazione urbanistica delle frange e dei vuoti urbani;
- c) disincentivare le espansioni insediative lineari lungo le arterie stradali e le conurbazioni diffuse;
- d) nelle scelte localizzative delle espansioni insediative rispettare gli andamenti morfologici dei suoli e la percezione degli elementi significativi del paesaggio;
- e) rispettare le "economie" infrastrutturali dei territori agricoli, in quanto l'orditura dei suoli coltivati, le presenze arboree, i canali d'irrigazione e di scolo, le strade poderali ecc., oltre ad essere elementi costitutivi del paesaggio, sono componenti rilevanti dell'economia dei luoghi.

Art. 25 - Definizione delle componenti endogena ed esogena dello sviluppo insediativo

1. Si definisce **componente endogena** dello sviluppo insediativo l'insieme delle espansioni e dei completamenti insediativi necessari a rispondere in modo adeguato ai fabbisogni dei processi sociali ed economici che hanno origine ed effetti all'interno di un singolo comune.
2. Si definisce **componente esogena** dello sviluppo insediativo l'insieme delle espansioni insediative necessarie a rispondere in modo adeguato ai fabbisogni dei processi sociali ed economici che hanno origine all'esterno di un singolo comune e che producono effetti significativi, diretti o indiretti, sui sistemi territoriale, ambientale e socio-economico di più comuni. Nella redazione del PSC o PSA o di sue varianti parziali o generali, i Comuni distinguono le componenti endogena ed esogena del proprio sviluppo insediativi.

Art. 26 - Criteri per l'individuazione delle componenti endogena ed esogena dello sviluppo residenziale

1. La componente endogena dello sviluppo residenziale si identifica nel fabbisogno generato dai processi demografici interni al comune, o ai comuni associati, rappresentati dal saldo naturale della dinamica demografica.
2. La componente esogena dello sviluppo residenziale si identifica nel fabbisogno generato dai processi demografici derivanti da trasferimenti di residenti o di attività produttive, commerciali, terziarie o turistiche, dai Comuni del Circondario al Comune o ai Comuni associati.

Art. 27 - Criteri per il dimensionamento del fabbisogno insediativo industriale ed artigianale.

1. Con riferimento alla scarsa utilizzazione delle aree del territorio provinciale asservite a destinazione d'uso produttiva, il fabbisogno insediativo per attività di carattere industriale ed artigianale deve, di regola, essere soddisfatto all'interno dei nuclei industriali e dei Piani per Insediamenti Produttivi (PIP) approvati e già attrezzati con le opere infrastrutturali.
2. Nell'ambito del sistema della copianificazione nei PSC e nei PSA si potranno prevedere eventuali ampliamenti e nuova espansione delle aree produttive esistenti allo scopo di dare risposte alla domanda endogena ed esogena.

Art. 28 - Criteri per la pianificazione del sistema insediativo commerciale.

Per quanto riguarda le grandi e medie strutture di vendita il PTCP recepisce quanto definito dal Piano Regionale di settore. La programmazione della rete di vendita delle medie strutture e delle strutture di vicinato, resta di esclusiva competenza dell'amministrazione locale.

Ai fini della localizzazione di strutture commerciali afferenti alla Programmazione Regionale i Comuni sono tenuti, nei loro strumenti Urbanistici, ad individuare le aree appositamente destinate.

Ai sensi della Legge Urbanistica Regionale art.52, comma 2, non è consentita la localizzazione di strutture commerciali afferenti la programmazione Regionale, in zona agricola.

Art. 29 - Dimensionamento delle aree da destinare ad insediamenti turistici ed a servizi di carattere turistico.

1. Per gli insediamenti turistici, di carattere marino, collinare e montano, vanno assicurate condizioni adeguate di controllo morfologico, con riferimento alle esigenze della loro integrazione nei sistemi insediativi esistenti, anche al fine di contenere i fenomeni di dispersione spaziale e di consumo dei suoli.
2. Il processo di pianificazione provinciale promuove e incentiva, in via prioritaria, con specifiche politiche e azioni le attività private di riuso del patrimonio abitativo e immobiliare esistente, al fine di accrescere la capacità ricettiva complessiva, favorendo la formazione di programmi di ricettività diffusa, con particolare riferimento alla ricettività di tipo alberghiero o assimilabile.
3. I Comuni definiscono nei PSC o PSA, le aree urbanizzate o di nuova urbanizzazione a fini turistici e, sulla base di criteri di sostenibilità, il numero di utenti turistici che complessivamente tra utenti preesistenti e nuovi utenti possono essere insediati sul territorio. La valutazione del numero di utenti preesistenti, in mancanza di dati ufficiali certificati dall'Osservatorio Turistico Regionale, può essere ricavato empiricamente:
 - in base ad un utente per ogni 100 m³ del volume urbanistico dei manufatti edilizi ad uso abitativo stagionale o temporaneo, delle residenze a rotazione (multiproprietà) e delle strutture ricettive (alberghi);
 - in base ad un utente per ogni 50 m² di superfici utilizzati per campeggi e parcheggi attrezzati per la sosta temporanea di roulotte, caravan e case mobili.

4. Le aree di nuova urbanizzazione destinate ad insediamenti turistici o al servizio del turismo, devono essere riservate, di massima, a strutture ed attrezzature di carattere collettivo, quindi destinati ad essere utilizzate come:
 - strutture ricettive e pubblici esercizi (alberghi, centri benessere, ristoranti, bar, strutture commerciali di vicinato con superficie di vendita minore di 250 mq.);
 - strutture sportive e ricreative di gestione pubblica o privata;
 - campeggi e parcheggi attrezzati per la sosta temporanea di roulotte, caravan e case mobili.

5. Con l'approvazione dei PSC o dei PSA i Comuni dovranno certificare la sostenibilità della previsione di cui ai punti precedenti attraverso il calcolo di verifica, per ogni turista che si prevede di ospitare sul territorio, della dotazione idrica, della capacità di smaltimento dei rifiuti, della e capacità di depurazione delle acque reflue, delle dotazioni di standard territoriali in particolare per le infrastrutture di mobilità locale e le aree di sosta, per i parcheggi in destinazione, per le aree di verde pubblico ed in generale, con specifico riferimento alle caratteristiche peculiari del territorio, per i servizi direttamente collegati alla qualità del soggiorno.

Art.30 - Insediamenti turistici degradati o dequalificati.

1. I Comuni individuano e perimetrano nel PSC o nel PSA le aree occupate da insediamenti turistici degradati o dequalificati e ne promuove il recupero urbanistico, strutturale e funzionale utilizzando le procedure perequative previste dalla Legge Regionale e dalle Linee Guide.
2. Per gli interventi che prevedono la trasformazione delle destinazione d'uso delle cubature esistenti da "residenziale privato" (secondo case) ad "alberghiero o assimilabile" i PSC ed i PSA possono prevedere premialità anche di carattere volumetrico e/o incentivi di carattere fiscale e tributario.